



IL DANNO AUTOPRODOTTO



Renzo La Costa

Lo spettro che aleggia intorno al licenziamento illegittimo è sempre l'ammontare del risarcimento del danno. Il jobs act aveva provato a predeterminare l'indennizzo, ma, com'è noto, la Corte Costituzionale ha rimesso al Giudice la determinazione del danno da liquidare, pur entro determinati parametri.

Non si provi però a causare il danno nel rapporto di lavoro per poi chiedere i danni. Spieghiamoci meglio.

Tal dei Tali si candida per un posto di direttore generale presso una prestigiosa azienda che aveva pubblicato la ricerca di personale su una nota piattaforma professionale. Tal dei Tali però non ha una delle lauree richieste come titolo di studio, ma ne ha un'altra ben diversa.

Tal dei Tali nasconde questo particolare durante le selezioni, che supera e che si traduce in un generoso contratto triennale. Ma il datore di lavoro se ne accorge subito, e licenzia il manager bugiardo, che attiva immediatamente causa, con richiesta degli stipendi che avrebbe incassato nei tre anni di lavoro; il rimborso delle spese di trasloco e il risarcimento del danno di immagine. Poi però si ridimensiona e si limita a reclamare gli stipendi dei tre anni.

Il Tribunale di Trapani investito della causa respinge la domanda: primo perché Tal dei Tali ha violato il dovere di correttezza e buona fede durante le trattative, poi perché entro il periodo di prova di sei mesi, poteva essere liberamente licenziato, ma soprattutto perché se non avesse scienemente partecipato alla selezione senza averne i requisiti, il danno non si sarebbe prodotto.

Annotiamo quindi, a memoria, che con il danno "autoprodotto" non si fa una lira.

Ma anche in questo caso, si poteva ben fare a meno di ingolfare le aule della giustizia, applicando unicamente i principi della saggezza popolare:



Chi è causa
del suo male
pianga
se stesso